

FEDERAZIONE SINDACALE UGL STATALI

Prot. n. 12_25_04_STATO

Roma 15 dicembre 2004

Comunicato n. 15

Alla UGL Nazionale
Sede

Alle Unioni Territoriali Locali
UGL
Loro Sedi

Ai Coordinamenti Nazionali
di Ministero

Ai Rappresentanti RSU
Loro Sedi

A Tutto il Personale


Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 2004, il testo del Decreto Legge, coordinato con la Legge di conversione n. 257, del 19.10.04, proposta dal Sen. Maurizio Eufemi, che consente finalmente, ai dipendenti pubblici, iscritti ad enti, istituti, fondi e casse di previdenza di poter usufruire delle agevolazioni fiscali, già concesse ai soli Istitui di credito, in caso di acquisto dell'abitazione garantito da mutuo ipotecario.

Di seguito in allegato la circolare esplicativa dell'INPDAP nel merito.

Cordialità

Responsabile Comparto Ministeri
Paola Saraceni
(347/0662930)

Di seguito si riporta la circolare integrale dell'INPDAP



DIREZIONE GENERALE

**Direzione Centrale
Ragioneria e Finanza**

Roma, 10 dicembre 2004

Ai Dirigenti Generali Centrali e
Compartimentali
Ai Dirigenti degli Uffici Centrali,
Provinciali, Territoriali e delle
Strutture Sociali
Ai Coordinatori Generali delle Consulenze
Professionali
Ai Responsabili delle Ragionerie Periferiche
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 64

OGGETTO: Disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui mutui per l'acquisto della prima abitazione. Legge 19.10.2004, n.257: art.2, comma 1 bis.

Si porta a conoscenza che la legge 19 ottobre 2004, n.257, nell'apportare modificazioni al decreto legge 3 agosto 2004, n. 200, ha esteso, con l'introduzione dell'art.2, comma 1-bis, il regime fiscale agevolativo previsto dagli artt. 15,17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le operazioni di credito a medio e lungo termine anche "alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali" e quindi dall'INPDAP nei confronti di propri iscritti e dipendenti.

In particolare, il regime agevolativo in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevede l'applicazione di un'unica imposta sostitutiva in ragione dello 0,25 per cento sull'ammontare complessivo del finanziamento del mutuo a medio e

lungo termine- la cui durata contrattuale deve essere superiore a 18 mesi-, in quanto concesso per l'acquisto della prima abitazione avente le condizioni specificate dalla vigente normativa fiscale (art.1 nota II-bis della tariffa, parte prima, annessa al T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 26/04/1986 n. 131).

La disposizione, per quanto sopra chiarito, a modifica della lettera Circolare n. II dell'8 marzo 2002, si applica, pertanto, ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 257/2004 e cioè dal **20 ottobre 2004**.

Stante il disposto letterale del richiamato comma 1-bis, in attesa di auspicabili chiarimenti interpretativi, l'agevolazione fiscale deve al momento intendersi riferita alle sole operazioni di mutuo per l'acquisto di abitazioni, con esclusione dei finanziamenti che vengono concessi ai dipendenti anche per la costruzione e ristrutturazione degli immobili ad uso abitativo per i quali permane il precedente trattamento.

Ai fini operativi si dispone che i competenti Uffici Centrali, e, in ambito locale, i settori amministrativi incaricati della concessione dei mutui, procedano ai seguenti adempimenti sul sistema informativo contabile SAP.

1 - Erogazione Mutui ipotecari agli iscritti per acquisto della prima abitazione – Gestione 11

Predisposizione di determinazione dirigenziale con imputazione dell'ammontare complessivo del finanziamento relativo alla concessione del mutuo ipotecario al capitolo 221401 art.01 "Concessione di mutui ipotecari agli iscritti". L'importo relativo all'imposta sostitutiva dello 0,25% andrà accertata al capitolo **172201 art.05** "imposta sostitutiva". Le spese di amministrazione pari allo 0,50% andranno invece come usuale accertate al capitolo 141408 art. 05.

2 – Erogazione Mutui ipotecari ai dipendenti (art.59 del D.P.R. N.509/79) per il solo acquisto di abitazione – Gestioni 01 –03-09

Predisposizione di determinazione dirigenziale con imputazione dell'ammontare complessivo del finanziamento relativo alla concessione del mutuo ipotecario al capitolo 221413 art.01 "Concessione di mutui ipotecari ai dipendenti". L'importo relativo all'imposta sostitutiva dello 0,25% o del 2% andrà accertata al capitolo **172201 art.05** "imposta sostitutiva".

Le ritenute accantonate saranno versate a livello centrale tramite la competente direzione.

IL DIRETTORE GENERALE